CITTA' di CASERTA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI

TARI – art. 1, commi da 641 a 668 della Legge nr. 147 del 27.12.2013

L'Assessore alle Entrate Comunali

Dott.ssa Gerardina Martino

Sommario

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 7
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti 7
Art. 3 Presupposto della Tassa Rifiuti 8
Art. 4 Esclusioni 9
Art. 5 Soggetti passivi e soggetti responsabili dell'obbligazione tributaria 10
Art. 6 Superficie imponibile 10
Art. 7 Svolgimento del servizio e riduzioni per inferiori livelli diprestazione 11
Art. 8 Determinazione della tariffa 11
Art. 9 Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica 12
Art. 10 Modalità di definizione delle classi di contribuenza 12
Art. 11 Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi dicontribuenza 12
Art. 12 Classificazione delle categorie di locali e aree con omogeneapotenzialità di produzione di rifiuti 13
Art. 13 Riduzioni ed esenzioni della tariffa per utenze domestiche 14
Art. 14 Riduzioni della tariffa per utenze non domestiche 15
Art. 15 Riduzioni per il recupero dei rifiuti urbani da parte di utenzedomestiche 16
Art. 16 Transizione ecologica e riduzione per il recupero dei rifiutiurbani da parte di utenze non domestiche 16
Art. 17 Cumulo di riduzioni e agevolazioni 17
Art. 18 Tassa giornaliera di smaltimento 17
Art. 19 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,protezione e igiene ambientale 18
Art. 20 Scuole statali 18
Art. 21 Dichiarazione di occupazione o detenzione, variazione ecessazione 18
Art. 22 Riscossione 19
Art. 23 Accertamento 20
Art. 24 Sanzioni 21
Art. 25 Interessi 21
Art. 26 Rimborsi e regolazioni contabili 22
Art. 27 Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati 22
Art. 28 Richieste scritte dell'utente 22
Art. 29 Modalità per la rateizzazione dei pagamenti 23
Art. 30 Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti 23
Art. 31 Entrata in vigore 24
Art. 32 Clausola di adeguamento 24
Art. 33 Disposizioni transitorie e contingenti 24
Art. 34 Rinvio 24

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo diretto alla copertura dei costi relativi aiservizi di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni previste dall'art. 1 commi da 639 a 705 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. nr. 446 del 15 dicembre 1997.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668 della succitata Legge nr. 147 del27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014).
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato da quanto disposto con il D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento inerente la tassa rifiuti è da intendersi quale rifiuto, in ragione di quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lettera a) del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

3.1. **Sono rifiuti urbani**:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3.2. **Sono rifiuti speciali**:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

3.3. **Sono rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

4. Le esclusioni dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, sono disposte dall'art. 185 del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006.

Art. 3 Presupposto della Tassa Rifiuti

1. Presupposto per l'applicazione della tassa rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dall'applicazione della tassa rifiuti
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
c) **utenze domestiche**, ~~le superfici adibite di a civile abitazione~~ ~~e~~ l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione unitamente alle relative pertinenze;
d) **utenze non domestiche**, l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica unitamente alle relative pertinenze, di cui alle attività presenti nell'allegato L-quinquies al D. Lgs. nr. 116/2020, nonché gli stabilimenti industriali e i locali ad essi equiparati o equiparabili dal punto di vista dei rifiutiprodotti, limitatamente alle superfici di essi ove si producono rifiuti urbani (ad esempio: uffici, mense, spogliatoi bagni ed altre aree o locali funzionalmente connessi alle suddette superficiquali corridoi, ingressi, disimpegni, etc.); analogamente, si considerano utenze non domestiche le superfici che, nell'ambito delle attività di cui all'art. 184, comma 3, lett. a), lett. b) e lett. g) siano idonee a produrre rifiuti urbani.
e) **recupero**, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
f) **riciclo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 Esclusioni

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Non sono inoltre soggetti alla TARI i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti.
2. Nella determinazione della superficie tassabile non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

b) le porzioni di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono ufficiate le funzioni religiose;

g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

k) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);

l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1.50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;

m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

3. La tassa rifiuti non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

4. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

5. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 5 Soggetti passivi e soggetti responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La tassa rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti e delle disposizioni di cui al presente regolamento, si considera in ogni caso soggetto passivo e, quindi, soggetto tenuto al pagamento del tributo:
a) per le **utenze domestiche**, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione di inizio occupazione o l'ultima dichiarazione di variazioneo, in alternativa, i componenti del nucleo famigliare o gli altri detentori dei locali;
b) per le **utenze non domestiche**, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori dei locali.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa rifiuti dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 6 Superficie imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile dei locali o delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR nr. 138 del 23 marzo 1998; il Comune comunicherà ai contribuentile nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art.6 della Legge nr. 212 del 27 luglio 2000.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune di Caserta, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondoi criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR nr. 138 del 23 marzo 1998.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggioredi 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini
dei precedenti prelievi.
7. Nella determinazione della superficie imponibile ai fini della commisurazione della tassa rifiuti, si tiene comunque conto di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 7 Svolgimento del servizio e riduzioni per inferiori livelli diprestazione

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando di fatto detto servizio è attuato.
2. Ai sensi del comma 656 dell'articolo 1 della legge 147/2013 ove si determini una situazione riconosciuta dall'Autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente derivante da mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché' da interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, la Tariffa è ridotta dell' 80 per cento.
3. Ai sensi del comma 656 dell'articolo 1 della legge 147/2013 nelle zone non servite in cui non è effettuata la raccolta la Tariffa è ridotta del 60 per cento per le utenze distanti dal più vicino punto di raccolta fino a metri 500, del 70 per cento per le utenze distanti dal più vicino punto di raccolta da 501a 1000 metri, dell' 80 per cento per le utenze distanti oltre 1000 metri dal più vicino punto di raccolta;
4. Nei casi di ridotta produzione di rifiuti urbani da parte di attività economiche cagionata da provvedimenti di chiusura disposti per motivi di emergenza sanitaria si applicano le riduzioni previste dalla legge o dalla competente Autorità amministrativa.

Art. 8 Determinazione della tariffa

1. La tassa rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nella commisurazione della tariffa il Comune applica, alternativamente, i criteri di cui ai commi 651e 652 dell'articolo 1 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, in maniera da assicurare la copertura integrale dei costi sia di investimento che di esercizio relativi al servizio, ai sensi e per gli effetti dei commi 654 e 654-bis dell'articolo 1 della medesima Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario, redatto nel rispetto di quanto disciplinato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente — ARERA – nonché dalla normativa vigente.
4. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, modalità già recepita per l'applicazione della tassa rifiuti a norma del D. Lgs. nr. 507 del 15 novembre 1993.
5. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento sono definite le seguenti grandezze:

a) **Coefficienti di produttività specifica**: s'intende la produzione media di rifiuti urbani, espressa in *Kg/mq anno*, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione di rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili;

b) **Coefficiente medio di produttività specifica**: per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa;

b) **Indice di produttività specifica**: per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica;

c) **Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani** : per costo convenzionale "C" del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. nr. 507 del 15 novembre 1993, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 e 1 che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal consiglio comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo; il costoconvenzionale del servizio coincide con il gettito previsto dalla tassa RSU;

d) **Tariffa media convenzionale**: per tariffa media convenzionale *Tm* si intende il rapporto tra

il costo convenzionale del servizio e la superficie totale *St* dei locali iscritti nei ruoli della tassa,secondo la formula *Tm= C/St*;

e) **Coefficiente di qualità**: per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore *K* da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche, delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

6. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente *K*, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento, nelle fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo del rifiuto derivante dallaclasse considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Art. 9 Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratterizzazioni del sistemainsediativo nonché dello sviluppo socio-economico;

b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicatida organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti o istituti pubblici di ricerca.

c) quelli previsti dal Dpr n. 158/1999.

Art. 10 Modalità di definizione delle classi di contribuenza

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione delle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica *qn* costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;

b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica *In*, dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività *qn* e coefficiente medio di produttività specifica *qm*;

c) da un proprio valore *Kn* del coefficiente di qualità *K*.

Art. 11 Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi dicontribuenza

1. Le tariffe unitarie, espresse in euro per metro quadrato per ciascuna delle classi individuate secondo quanto previsto dall'art. 10, vengono determinate con la seguente formula

Tn = Kn In Tm

2. Ai fini della revisione annuale delle tariffe, si procede secondo quanto riportato nei successivi paragrafi:

a) Rideterminazione annuale della tariffa media *Tm* sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b) Ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 9 con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;

c) Revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si

introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovveroin seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

Art. 12 Classificazione delle categorie di locali e aree con omogeneapotenzialità di produzione di rifiuti

1. La classificazione delle utenze e dei locali ad uso abitativo e delle correlate pertinenze viene effettuata in ragione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lettera c) del presente regolamento.
2. La classificazione delle categorie delle utenze non domestiche avviene in ragione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lettera d) del presente regolamento e l'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal comma 6 del presente articolo viene effettuata sulla base dell'attività prevalente effettivamente svolta nei locali ed aree assoggettabili al prelievo fiscale, quale essa risulti dalla dichiarazione del contribuente, e/o da banche dati pubbliche ufficiali, e/o da rilievi effettuati in loco o dal competente soggetto Gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata; in tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Conformemente a quanto indicato ai commi precedenti da 1 a 5 ed ai sensi del comma 652 dell'art.1 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 sono stabilite le classi di contribuenza; fino alla annualità 2021 inclusa le suddette classi di contribuenza saranno mantenute tal quali a quelle già definite ai fini dell'applicazione della Tassa rifiuti di cui al D. Lgs. nr. 507 del 15 novembre 1993, ovvero:

Utenze domestiche:

- C1: Abitazioni civili e loro pertinenze (categoria unica)

Utenze non domestiche:

- A1: Scuole pubbliche e private;
- A2: Teatri, Cinematografi, Auditorium,
- A3: Associazioni politiche, cultuali e sindacali, musei e biblioteche e luoghi di interesse storico/culturale
- A4: Depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi;
- B1: Distributori di carburanti;
- B2: Autosaloni, saloni per mostre ed esposizioni,
- C2: Alberghi, locande, pensioni, affittacamere;
- C3: Collegi, convitti, istituti assistenziali, case di riposo, case di cura, caserme;
- D1: Uffici pubblici e privati, studi professionali, banche, assicurazioni, ambulatori medici, studi dentistici, laboratori di analisi ed altri,
- D2: Circoli sportivi e ricreativi,
- E1: Negozi ed attività commerciali di beni durevoli: gioiellerie, ferramenta, abbigliamento, calzature, tabacchi, etc,
- E2: officine, laboratori e botteghe artigiane;
- E3: Autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti;
- E4: Stabilimenti industriali
- F1: Negozi di generi alimentari : ortofrutta, pescherie, salumerie, fiorai; pollerie.
- F2: Ristoranti, trattorie, selfservice,osterie, pub;
- F3: Bar gelatierie enoteche, birrerie;
- F4: Supermercati e Ipermercati,
- G:Attività commerciali miste e da recuperi
- G2-Set cinematografi occasionali
- G3-Parcheggi a pagamento scoperti e coperti

Art. 13 Riduzioni ed esenzioni della tariffa per utenze domestiche

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 1 comma 659 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, la tariffa, così come determinata in ragione delle previsioni degli articoli precedenti, viene ridotta in ragione delle sotto riportate misure percentuali a fronte delle seguenti fattispecie:

a) 30%, nell'ipotesi di locali ad uso domestico abitati da unico occupante, che risulti ivi residente anagraficamente con nucleo familiare monocostituito, in caso di superficie occupata maggiore di mq 40 (in caso di tariffa monomia, rapportata alla sola superficie dei locali); 15%,nell'ipotesi di locali ad uso domestico abitati da unico occupante, che risulti ivi residente anagraficamente con nucleo familiare monocostituito, in caso di superficie occupata maggiore di mq 40 (in caso di tariffa binomia, già determinata e commisurata anche in base al numero dei componenti del nucleo familiare residente o comunque detentore/occupante dell'utenza e non solo alla superficie dei locali);

b) 20%, nell'ipotesi di abitazioni e relative pertinenze tassabili non occupate e tenute a disposizione (quindi non locate e non date in comodato d'uso), per uso stagionale o altro usolimitato o discontinuo comunque effettuato dal proprietario detentore;

c) 30%, nell'ipotesi di abitazioni e relative pertinenze tassabili di nucleo familiare che risieda o possa dimostrare di dimorare per almeno 6 mesi all'anno all'estero;

2. In ragione di quanto previsto dall'art. 1 comma 660 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, la tariffa, così come determinata in ragione delle previsioni degli articoli precedenti, viene ridotta in ragione delle sotto riportate misure percentuali a fronte delle seguenti ulteriori casistiche:

a) 15%, nell'ipotesi di locali ad uso domestico costituiti da abitazioni di categoria catastale A3-A4-A5-A6,e loro pertinenze, di superficie complessiva pari o inferiore a mq 80, occupati da nuclei familiari che all'anagrafe risultino composti da sole due persone, entrambe residenti presso i locali medesimi;

b) 50%,nell'ipotesi di locali ad uso domestico costituiti da abitazioni e loro pertinenze, occupati da nuclei familiari che abbiano un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 6.500, comprovato da idonea certificazione ISEE relativa all'ultimo anno fiscale utile al momento della presentazione della domanda di riduzione;

c) 15%, nell'ipotesi di comprovati interventi realizzati per la minore produzione di rifiuti , quali ad esempio la installazione di compostiere, il cui acquisto e la cui messa in opera siano stati posti in essere entro 2 anni antecedenti dalla richiesta; tali interventi saranno verificati e attestati annualmente dal settore ambiente del comune.

3. In ragione di quanto previsto dall'art. 1 comma 660 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, sono esentate dal versamento della Tari le seguenti fattispecie :

a) Utenze domestiche costituite da abitazioni censite in categoria catastale diversa da A1, A2, A7, A8, A9, A11 e loro pertinenze) occupate da nuclei familiari privi di reddito come da certificazione ISEE relativa all'ultimo anno fiscale utile al momento della presentazione delladomanda di esenzione;

b) Utenze domestiche costituite da abitazioni censite in categoria catastale A5 o A6 di 1,5 vani e relative pertinenze;

c) Utenze domestiche costituite da abitazioni e relative pertinenze di superficie complessiva pari o inferiore a mq 50 utilizzate da persona ultrasessantacinquenne sola o in nucleo familiare con altro soggetto ultrasessantacinquenne, il cui reddito annuo sia pari o inferiore alla pensione sociale, a condizione che siano eventualmente proprietari dei soli locali di cui sopra;

4. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 30 dicembre 2020 n. 178 e della Risoluzione n. 5/DF del 11 giugno 2021 i soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale e di totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati all'estero, e percettori del trattamento pensionistico da parte del medesimo Stato di residenza estero hanno diritto, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, alla riduzione della TARI in misura pari ai 2/3 del dovuto.

5. Ad eccezione della riduzione specifica di cui alla lettera a) del precedente comma 1 che sarà applicata d'ufficio dal soggetto responsabile delle tariffe e dei rapporti con l'utenza tutte le riduzioni ed esenzioni di cui ai commi precedenti sono concesse con decorrenza dall'anno di presentazione della relativa istanza, che va riproposta annualmente entro il 28 febbraio, allegando la documentazione eventualmente necessaria a comprova della sussistenza dei requisiti previsti.

Art. 14 Riduzioni della tariffa per utenze non domestiche

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 1 comma 660 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, , fatta comunque eccezione per quei locali o per le porzioni di essi adibiti ad uffici, mense, spogliatoi o servizi, e parti di relativo accesso e/o collegamento, nei casi di locali ed aree ove si svolgano in manierapromiscua e non separabile la lavorazione o produzione di beni e servizi con produzione di rifiuti speciali e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio unitamente alla relativa vendita e/o somministrazione al pubblico dei medesimi beni e servizi con contestuale produzione di rifiuti urbani, e non sia obiettivamente possibile o sia eccessivamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la Tari è calcolata in ragione della tariffa relativa alla classe/categoria di contribuenza superiore applicando forfettariamente la riduzione del 25%.

2. Al fine di fruire delle esclusioni o delle riduzioni, così come previste dal precedente comma, il soggetto passivo deve:

a) indicare, nella dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.), nonché le superfici, indicandone l'uso, sulle quali si formano di regola rifiuti speciali, precisandone le caratteristiche (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distintamente riportate per codice CER;

b) presentare, al competente soggetto gestore delle tariffe, della riscossione, e dei rapporti con l'utenza, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita istanza corredata dalla copia del contratto di smaltimento, a norma di legge, di rifiuti speciali, o di sostanze non conferibili al pubblico servizio, stipulato con soggetto abilitato a tale attività e avente effetto dall'anno di presentazione dell'istanza, allegando copia del certificato camerale e planimetria dei locali con evidenza di quelli tassabili e di quelli non tassabili per prodizione di rifiuti non conferibii al servizio pubblico in quanto non classificati come urbani;

c) il suddetto gestore può, in qualsiasi momento, chiedere ai beneficiari delle riduzioni di cui al presente articolo dati e documenti per verificare le tipologie e i quantitativi di rifiuti prodotti dall'utenze, richiedendo in particolare la produzione:

- dei formulari di identificazione dei rifiuti (Mod. FIR);
- delle fatture, emesse dal soggetto che effettua l'attività di recupero, per la verifica di congruità tra gli importi fatturati e i quantitativi e le tipologia de rifiuti speciali conferitiall'operatore preposto;

3. L'omessa presentazione, nei termini, delle comunicazioni, così come indicato nei precedenti commi del presente articolo, ovvero comunicazioni parziali o incongrue, comporteranno la perdita del beneficio della percentuale di abbattimento e l'obbligo, per il contribuente, di provvedere al pagamento della parte di tributo non versata; il Comune e il soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza si riservano il potere di controllo degli elementi dichiarati, anche mediante attività di sopralluogo e della documentazione fornita, ed anche avvalendosi della polizia municipale e/o di altri soggetti istituzionalmente preposti a svolgere monitoraggi e controlli sulle attività di gestione e smaltimento dei rifiuti.

4. In ragione di quanto previsto dall'art. 1 comma 660 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, sono previste le seguenti esenzioni per le seguenti casistiche d'uso :

a) Locali utilizzati per l'esercizio del culto interni ad uso non domestico;

b) Locali ed aree ad uso non domestico occupati o detenuti da associazioni che svolgano esclusivamente attività di sostegno a favore della protezione e della salvaguardia dell'ambiente oppure organizzino centri di prima accoglienza e dormitori a supporto di soggetti in condizioni disagiate;

5. In ragione di quanto previsto dall'art. 1 comma 660 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie per le seguenti casistiche d'uso :

a) 15%, nell'ipotesi di comprovati interventi realizzati per la minore produzione di rifiuti, quali adesempio la installazione di compostiere, il cui acquisto e la cui messa in opera siano stati posti in essere entro i 2 anni antecedenti dalla richiesta;

b) 30%, nell'ipotesi di locali ed aree adibiti ad uso non domestico occupati o detenuti ad uso stagionale, o ad uso non continuativo ma ricorrente, comunque superiore complessivamentea mesi 6 durante l'anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) 20%, nell'ipotesi di locali ed aree adibiti ad uso non domestico situati in zone precluse al traffico a causa dell'effettuazione di opere pubbliche che si protraggano per un periodo di tempo superiore a 6 mesi nell'anno solare;

d) 50%, per utenze non domestiche costituite da musei pubblici e privati che stipulino con l'entecreditore protocolli di intesa finalizzati alla fruibilità delle aree museali da parte dei cittadini residenti nel comune a condizioni di maggior favore.
6. I nuovi insediamenti di attività commerciali, artigianali ed economiche produttive, che presentano una dichiarazione iniziale di occupazione TARI per il Corso Trieste, hanno diritto alla riduzione del 50% del pagamento della stessa, al fine di favorire la riqualificazione e valorizzazione della principale arteria cittadina quale luogo di significativo interesse storico, tradizionale e culturale del Comune. La riduzione è valida fino al 2024, successivamente i soggetti contributivi saranno assoggettati a tassazione ordinaria e perde di efficacia nel caso di cessazione e/o trasferimento della sede commerciale dell'attività in un'altra strada e/o località.
7.Tutte le riduzioni ed esenzioni di cui ai commi precedenti sono concesse con decorrenza dall'anno di presentazione della relativa istanza, che va riproposta annualmente entro il 28 febbraio, allegandola documentazione eventualmente necessaria a comprova della sussistenza dei requisiti previsti.

Art. 15 Riduzioni per il recupero dei rifiuti urbani da parte di utenze domestiche

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1, comma 658 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, le utenze domestiche che dimostrano di aver effettuato il recupero dei rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del 10% della TARI, i cui costi saranno coperti dall'Ente con l'entrata tariffaria della tassa stessa.
2. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di apposita richiesta, corredata da attestazione del servizio da parte del soggetto che vi ha provveduto, con relativa quietanza di pagamento, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato avviato il recupero.

Art. 16 Transizione ecologica e riduzione per il recupero dei rifiutiurbani da parte di utenze non domestiche

1. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 (TUA), le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; in tal caso, l'utenza sarà tenuta alla corresponsione della TARI nella misura del 40%; secondo quanto previsto dall'art. 183, comma 1 , lett t), del D. Lgs. nr. 152/2006, per recuperosi intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
2. La comunicazione di non volersi avvalere del servizio pubblico deve essere effettuata, a mezzo Pec, al Comune di Caserta, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si vuoledeterminare la decorrenza della propria scelta di non conferimento dei rifiuti al servizio pubblico, edetermina effetti per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico
3. In ogni caso, per uscire dal perimetro del servizio pubblico è necessario dimostrare l'avviamento al recupero dei rifiuti urbani, allegando, alla comunicazione di cui al comma precedente, l'attestazione rilasciata dal soggetto prescelto o la copia del contratto di recupero dei rifiuti urbani stipulato con operatore abilitato a tale attività. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

4. E' prevista, previo consenso dell'Ente impositore, la possibilità di recesso anticipato dalla scelta di valersi dell'operatore privato e la reintroduzione dell'utenza nel perimetro del servizio pubblico di gestione rifiuti, a condizione che la relativa istanza sia tramessa dall'utente al Comune, a mezzo Pec, perentoriamente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello nel quale si intende fruire del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono avviare al recupero parte dei rifiuti urbani prodotti senza fuoriuscire dal perimetro gestionale del servizio pubblico, hanno diritto ad una riduzione pari al 10%della TARI.
6. Per ottenere l'agevolazione di cui al comma precedente, le utenze non domestiche sono tenute a trasmettere al Concessionario della riscossione deputato alla gestione delle tariffe edei rapporti con l'utenza, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno, apposita istanza, corredata dalla copia del contratto di recupero dei rifiuti urbani, stipulato con operatore privato qualificato, avente effetto per l'anno di presentazione della richiesta, nonchè dalla copia delle fatture e delle quietanze di pagamento, attestanti l'avvenuto recupero dei rifiuti urbani, in base al contratto avente ad oggetto l'erogazione del servizio per l'anno precedente, nel quale era stata richiesta ed ottenuta l'agevolazione; in caso di prima istanza, si richiede solo la copia delcontratto.
7. L'omessa presentazione, nei termini, dell'istanza e/o della documentazione da allegare alla stessa, comporterà il non riconoscimento e la disapplicazione del beneficio della percentuale di riduzione prevista e l'obbligo, per il contribuente, di provvedere al pagamento della parte di tributo non versata.
8. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
9. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata 40 %.
10. La riduzione di cui al comma 8 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta al Concessionario della riscossione deputato alla gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, a pena di decadenza, apposita comunicazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno

Art. 17 Cumulo di riduzioni e agevolazioni
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, la massima riduzione riconosciuta non potrà comunque eccedere la misura del 40%.

Art. 18 Tassa giornaliera di smaltimento
1. È istituita ai sensi dell'art. 1 comma 662 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente, anche senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio; si intende per temporaneo, ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenenti voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche; in casi di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e oneri accessori.
5. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
a) Occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta non si protrae per più di un'ora;
b) Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi,limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.
6. Ai sensi dell'articolo 1 della L. 160/2019, comma 838 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 19 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,protezione e igiene ambientale

1. Si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. nr. 504 del 30 dicembre 1992. Il tributo provinciale, è applicato nella misura percentuale deliberata dal competente ente impositore da applicare sull'importo totale della Tari. Le modalità di riscossione si uniformano a quelle previste dalla leggein materia. La Provincia dovrà corrisponde al comune, per la parte di tributo riscosso dall'ente, una commissione sulle somme riscosse ai sensi dell'art. 19, quinto comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, più relative spese di riscossione come meglio determinati con apposito provvedimento da assumersi annualmente.

Art. 20 Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33/bis del D.L. nr. 248 del 31 dicembre 2007 (convertito dalla Legge nr. 31 del28 febbraio 2008).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con le entrate tariffarie relative alla tassa rifiuti.

Art. 21 Dichiarazione di occupazione o detenzione, variazione ecessazione

1. I soggetti passivi, così come definiti dall'art. 6 del presente regolamento o tali ritenuti in ragione di disposizioni normative, sono tenuti a dichiarare ogni circostanza utile alla determinazione della tassa e, in particolare:

a) L'inizio o la cessazione dell'occupazione dei locali oggetto d'imposizione;

b) Qualsiasi variazione che possa incidere, in aumento o in diminuzione, sulla determinazione della tassa;

c) La sussistenza delle condizioni per usufruire delle agevolazioni, delle riduzioni o delle esenzioni;

d) Il venir meno delle condizioni per poter usufruire delle agevolazioni, delle riduzioni o delle esenzioni.

2. I soggetti passivi della tassa presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabilial tributo; nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.
3. In caso di inottemperanza, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà; la dichiarazione presentata anche da uno dei coobbligati in solido produce effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino variazioni tali da incidere sulla determinazione della tassa rifiuti; laddove le variazioni possano incidere sulla determinazione della tassa o, in alternativa, sulla decadenza da agevolazioni, esenzioni o riduzioni, la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 2; nel caso di pluralità di aree o locali posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione dovrà riguardare solo quelli per i quali, ai sensi del presente regolamento e della normativa in vigore, sussiste l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche, sia essa originaria, di variazione o di cessazione, dovrà inderogabilmente contenere almeno i dati riportati di seguito:

a) Nell'ipotesi di utenze domestiche:

- gli identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia così come risultante negli archivi dell'Ufficio Anagrafe,
- la corretta ubicazione dei locali e delle aree detenute, occupate o possedute, correlata da civico e interno;
- appartenenza, alla superficie, alla destinazione d'uso e, se diverso dal dichiarante gli identificativi catastali dell'unità immobiliare unitamente alla categoria catastale di, ai dati del proprietario dell'immobile;
- la data di inizio dell'occupazione o, in alternativa, la data in cui è intervenuta la variazione adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;

6. La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche, sia essa originaria, di variazione o di cessazione, dovrà inderogabilmente contenere almeno i dati riportati di seguito:

- i dati identificativi del legale rappresentante o del responsabile dell'impresa quali dati

anagrafici, dati di residenza e domicilio, codice fiscale;

- la corretta ubicazione dei locali e delle aree detenute, occupate o possedute, correlata da civico e interno;
- gli identificativi catastali dell'unità immobiliare unitamente alla categoria catastale di appartenenza, alla superficie, alla destinazione d'uso e, se diverso dalla società, dal rappresentante legale o dal responsabile d'impresa, ai dati del proprietario dell'immobile;
- la data di inizio dell'occupazione o, in alternativa, la data in cui è intervenuta la variazione adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;

7. La dichiarazione, debitamente sottoscritta da uno dei soggetti di cui ai commi precedenti, è presentata al soggetto responsabile delle tariffe e dei rapporti con l'utenza.
8. Gli uffici comunali, nell'espletamento delle proprie funzioni e al fine di favorire la corretta applicazione della tassa rifiuti, nello spirito di massima collaborazione con i contribuenti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano i contribuenti a provvedere all'adempimento dell'obbligo di dichiarazione; in ogni caso, il contribuente resta comunque obbligato alla presentazione della dichiarazione secondo quanto disposto dal presente articolo e dalla normativa vigente.
9. Il modulo cartaceo reso disponibile per la denuncia TARI e la contestuale richiesta di attivazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, predisposto secondo quanto previsto dalla delibera 15/2022 di ARERA e s.m.i., deve riportare inoltre le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Tali informazioni possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.
10. Le modalità di risposta alle richieste si atterranno a quanto previsto dalla delibera 15/2022 di ARERA e s.m.i.

Art. 22 Riscossione

1. Gli importi dovuti a titolo di Tassa rifiuti, fatta salva la facoltà dell'Ente di disporre diversamente con la delibera annuale di approvazione delle tariffe, sono riscossi in un numero variabile da 3 a 6 rate consecutive, la cui periodicità potrà essere bimestrale o mensile~~,~~ a scadenze successive, in funzione di quanto annualmente deliberato dal competente organo dell'ente impositore. L'ente è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione. L'Ente è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.
2. Non si procede al versamento per importi inferiori ad € 10,00 per ciascun anno d'imposta ad eccezione delle somme dovute a titolo di tassa giornaliera per cui l'importo è riscosso senza alcuna applicazione del minimo di cui al presente comma.
3. La riscossione delle somme dovute a titolo di Tassa Rifiuti versate dai contribuenti è effettuata con accreditamento diretto al Comune su uno o più conti correnti a ciò dedicati intestati all'entela cui gestione dovrà uniformarsi alla legge e alle connesse istruzioni provenienti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L'Ente garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per

la fruizione del servizio. Qualora l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per l'utilizzo di detta modalità

4. La riscossione annuale della Tari avviene mediante la emissione di una o più liste di carico riportanti l'elenco dei soggetti debitori e degli importi dovuti.
5. Gli importi da versare sono messi a debita conoscenza dei contribuenti mediante la produzione e la notifica secondo legge di avvisi di pagamento in formato cartaceo e/o digitale riportanti l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli artt. da 4 a 10 della Delibera nr. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente — ARERA (e successive modifiche ed integrazioni) e, quindi:

a. Dati identificativi dell'utente (soggetto passivo);
b. Dati caratterizzanti la specifica utenza relativa alla tassa rifiuti con espresso riferimento a tutti gli elementi utili alla verifica degli importi riportanti nei documenti di riscossione, ivi compresoil periodo di riferimento;
c. Recapiti, indirizzi mail e numeri telefonici o, comunque, ogni modalità utilizzabile per ricevere informazioni sia in merito al documento di riscossione o agli importi dovuti, sia all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti;
d. Dettaglio degli importi addebitati e scadenza dei pagamenti;
e. Importi relativi a riduzioni e/o conguagli;
f. Estremi degli atti deliberativi e regolamentari in ragione dei quali sono dovuti gli importi oggetto del documento di riscossione e/o le riduzioni e/o i conguagli;
g. Indicazione degli eventuali importi a debito e delle relative procedure di recupero, con separata indicazione degli oneri e degli interessi posti in capo al soggetto inadempiente, nonché gli estremi per la proposizione di un eventuale ricorso;
h. Indicazioni relative al servizio di raccolta e ai risultati ambientali conseguiti con indicazione delle percentuali di raccolta differenziata;
i. Calendario della raccolta e istruzioni per il corretto conferimento.

6. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento si procede, in ragione di quanto previsto dall'art. 1 comma 792 della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019 nonché di quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento relativo all'attività di accertamento, in quanto compatibili.
7. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
8. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
9. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

Art. 23 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le motivazioni dell'atto e riporta distintamente quanto dovuto a titolo di tassa rifiuti, maggiorazioni, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notificae ogni altro onere a carico del contribuente.
3. L'avviso di accertamento contiene anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi riportati nell'atto ovvero, nel caso di proposizione del ricorso, il richiamo a quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. nr. 472 del 18 dicembre 1997 relativo all'esecuzione delle sanzioni; l'avviso di accertamento riporta inoltre indicazione del soggetto cui sarà affidata la riscossione coattiva delle somme.
4. L'avviso di accertamento riporta altresì che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo all'attivazione di tutte le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che procederà, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, alla riscossione delle somme anche ai fini dell'esecuzione forzata.
5. L'avviso di accertamento diventa titolo esecutivo senza la preventiva notifica di cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.
6. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi per ciascun anno d'imposta l'importo di € 20,00.
7. L'avviso di accertamento non acquista la qualifica di titolo esecutivo laddove il totale del debito maturato dal contribuente, anche derivante dalla somma di più annualità, non superi la somma di 10,00 €; il debito rimane comunque in carico al soggetto passivo e potrà essere recuperato laddove, a seguito di ulteriori notifiche, si superi l'importo minimo atto a garantire l'efficacia del titolo esecutivo.
8. Laddove l'importo dell'avviso di accertamento sia inferiore a 10.000,00 €, dopo che l'atto è divenuto esecutivo secondo quanto disposto dai commi precedenti e dall'art. 1, comma 792 della Legge nr.160 del 27 dicembre 2019, il soggetto impositore notifica un sollecito di pagamento con il quale intima l'adempimento entro 30 giorni.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive dalla data di intervenuta definitività.
10. Sono posti a carico del debitore i costi di elaborazione e notifica degli avvisi di accertamento e di ogni fase successiva, ivi comprese quelle cautelari ed esecutive, ovvero:
- una quota denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto così come disciplinata dall'art. 1 comma 792 della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019, fino ad un massimo di 300,00 €, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in casodi pagamento oltre al termine di cui al periodo precedente e fino a un massimo di 600,00 €;
- una quota denominata spese di notifica ed esecutive, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivicomprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua anchele tipologie di spesa oggetto del rimborso.
11. Su tutte le somme di qualunque natura, fatta eccezione che per le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e comunque fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale laddove l'Ente non opti, in applicazione dei poteri di cui all'art. 25 del presente regolamento e dell'art. 52 del D. Lgs. nr. 446 del 1997, una maggiorazione entro i limiti di quanto disposto dall'art.1, comma 802 della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019.

Art. 24 Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. nr. 472 del 18 dicembre 1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione base del 150% del tributo dovuto; la sanzioneè ridotta ad 1/3 se entro il termine per la proposizione del ricorso, il contribuente manifesta la propria adesione con il pagamento dell'importo, comprensivo di interessi e spese (tributo, sanzione ridotta, interessi e spese di notifica).
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione base del 75%; la sanzione è ridotta ad 1/3 se entro il termine per la proposizione del ricorso, il contribuente manifesta la propria adesione conil pagamento dell'importo, comprensivo di interessi e spese (tributo, sanzione ridotta, interessi e spese di notifica).
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 22, comma 2 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100,00 € a 500,00 €; la contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la normativa in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. nr. 472 del 18 dicembre 1997, anche con riferimento all'art. 12 (Concorso di violazione e continuazione), da applicare per le ipotesi di omesse ed infedeli denunce con effetti pluriennali sull'ammontare del tributo dovuto ed accertabili per più periodi di imposta.

Art. 25 Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale maggiorato di due punti percentuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 802 della Leggenr. 160 del 27 dicembre 2019.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 26 Rimborsi e regolazioni contabili

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede a rimborso per somme inferiori a € 10,00 per ciascun anno d'imposta.
3. Sulle somme rimborsate sono computati gli interessi nella misura prevista dall'articolo 25 del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. In materia di rimborsi e regolazioni contabili relative a fattispecie quali, a titolo esemplificativo, versamenti a ente locale incompetente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 722 a727, della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 e l'art. 1 comma 4 del D.L. nr. 16 del 6 marzo 2014convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 68 del 2 maggio 2014, nonché il Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 unitamente alle relative circolari esplicative nr. 1/DF del 14/04/2016 e nr. 3/DF del 21/06/2016 emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto compatibili.

Art. 27 Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
b) i dati identificativi dell'utente:
- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. I reclami relativi al servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio e al servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza saranno inoltrati al competente soggetto gestore.
3.. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
4. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

Art. 28 Richieste scritte dell'utente

1. Il funzionario responsabile della Tari adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.
2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla delibera 15/2022 di ARERA.
3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo scritto. Tale termine si computa dalla data di ricevimento da parte dell'Ente del reclamo scritto dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.
4. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune indicando inoltre i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:
a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
5. Nella risposta al reclamo scritto devono essere riportati, inoltre:
a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
6. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:
a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;
d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
7. L'ente invia la risposta motivata, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro trenta (30) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.
8. L'ente invia la risposta alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro sessanta (60) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.
9. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Art. 29 Modalità per la rateizzazione dei pagamenti
1. L'ente è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 22 agli utenti che ne facciano richiesta al soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza:
a) che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione emesso in accoglimento della richiesta di ulteriore rateizzo formulata dall'utente avente diritto dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
a) degli interessi di dilazione al tasso legale pro tempore vigente
6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni sia superato a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

Art. 30 Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti
1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 29 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

Art. 31 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1 gennaio 2022. Le norme derivanti dal recepimento del TQRIF hanno efficacia dal 1 gennaio 2023.

Art. 32 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 33 Disposizioni transitorie e contingenti

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati in applicazione dei precedenti regolamenti in materia di tassa rifiuti, conservano validità anche a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 34 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dall'art1, commi da 639 a 705 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 nonché a tutte le altre disposizioni normative e regolamentari oltre che alle risoluzioni e alle circolari in quanto compatibili.